

Luglio 2014

Sanzioni Ucraina – update

UE: DIVIETO DI IMPORT PER I PRODOTTI ORIGINARI DELLA CRIMEA O DI SEBASTOPOLI

Alla luce del perdurare della crisi in Ucraina a seguito della annessione della Crimea e di Sebastopoli alla Federazione russa, con il Regolamento (UE) n. 692/2014 del 23 giugno 2014 l'Unione europea ha imposto, **a decorrere dal 25 giugno, restrizioni sulle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli.**

In particolare, il Regolamento (UE) n. 692/2014 **proibisce** alle persone ed entità soggette alla normativa dell'Unione europea sia **di importare** nell'Unione europea **merci originarie della Crimea o di Sebastopoli** sia **di fornire**, direttamente o indirettamente, **finanziamenti o assistenza finanziaria**, nonché di fornire **assicurazioni e riassicurazioni connesse all'importazione** delle stesse merci. Il regolamento definisce come "merci originarie della Crimea o di Sebastopoli" le merci interamente ottenute in Crimea e a Sebastopoli o che vi abbiano subito la loro ultima trasformazione sostanziale a norma, *mutatis mutandis*, degli articoli 23 e 24 del Codice doganale comunitario.

I divieti di cui sopra sono soggetti a una cosiddetta "**grandfathering clause**" (clausola di salvaguardia, per un periodo transitorio, in relazione a situazioni preesistenti) e a una deroga. Nel dettaglio, **i divieti non si applicano all'esecuzione fino al 26 settembre 2014**, i) di contratti commerciali conclusi prima del 25 giugno 2014, o ii) di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché la persona fisica o giuridica, le entità o gli organismi che intendono eseguire il contratto abbiano notificato, con almeno dieci giorni lavorativi di anticipo, l'attività o la transazione all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti.

L'Italia ha provveduto a designare le **autorità competenti ai fini del Regolamento** (vedi riquadro nella pagina seguente); a dette autorità, a seconda del tipo di operazione in questione, dovranno essere notificate dagli operatori economici stabiliti in Italia le attività o le transazioni coperte dalla clausola di salvaguardia.

Inoltre, le restrizioni non si applicano alle merci originarie della Crimea o di Sebastopoli che sono state presentate all'esame delle autorità ucraine, per le quali sono state verificate le condizioni per il riconoscimento dell'origine preferenziale a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 e del regolamento (UE) n. 374/2014 e per le quali è stato emesso un certificato d'origine dall'autorità competente dell'Ucraina o a norma dell'accordo di associazione UE-Ucraina.

Il Regolamento (UE) n. 692/2014 impone agli Stati membri l'obbligo di stabilire norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle nuove disposizioni, che dovranno essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Nelle more dell'adozione di una disciplina organica della materia, si ritiene in ogni caso applicabile la sanzione amministrativa prevista dal Regio Decreto n. 1923/1926 (divieti all'import e all'export).



Per maggiori informazioni,
contattare:



Avv. Marco Padovan
mpadovan@studiopadovan.com



Avv. Marco Zinzani
mzinzani@studiopadovan.com

Studio Legale Padovan
Foro Buonaparte 54
20121 Milano
Tel.: +39 024814994
Fax: +39 0243981694

AUTORITÀ ITALIANE COMPETENTI A CONOSCERE DELLE ATTIVITÀ O TRANSAZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) N. 692/2014

**Amministrazione responsabile del
coordinamento generale in materia di
sanzioni:**

Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale per la
Mondializzazione e le Questioni Globali
Ufficio II – dgmo2@esteri.it

**Amministrazione competente a ricevere
le notifiche di cui all'Art. 3 in relazione ai
divieti ex Art. 2 lettera a) del Reg. (UE)
n. 692/2014:**

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Politica
Commerciale Internazionale – Div. IV
Viale Boston 25
00144 Roma
polcom4@mise.gov.it

**Amministrazione competente a ricevere
le notifiche di cui all'Art. 3 in relazione ai
divieti ex Art. 2 lettera b) del Reg. (UE)
n. 692/2014:**

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Comitato di Sicurezza Finanziaria
csf@tesoro.it

IL QUADRO DELLE SANZIONI DELL'UE IN RISPOSTA ALL'ANNESSIONE DELLA CRIMEA E DI SEBASTOPOLI

In data 17 marzo 2014, con la Decisione 2014/145/PESC a cui ha fatto seguito il Regolamento (UE) n. 269/2014 del 17 marzo 2014, il Consiglio dell'Unione Europea ha introdotto certe misure restrittive nei confronti di persone fisiche e giuridiche ed enti ritenuti responsabili di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. L'elenco delle personalità russe o ucraine e degli enti soggetti al regime sanzionatorio è stato aggiornato in più occasioni dall'Unione europea, mediante i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 284/2014 del 21 marzo 2014, n. 433/2014 del 28 aprile 2014, n. 477/2014 del 12 maggio 2014 e n. 577/2014 del 28 maggio 2014.

Le principali misure restrittive attualmente in vigore riguardano i) le restrizioni ai viaggi nell'UE e ii) il congelamento dei fondi e delle risorse economiche direttamente o indirettamente appartenenti alle persone e/o agli enti e organismi designati.

Sebbene le misure restrittive introdotte dai regolamenti dell'UE sopra richiamati non abbiano la portata e l'estensione delle sanzioni adottate nell'ambito di altri contesti geopolitici di rilievo internazionale (quale, ad esempio, l'Iran), è consigliabile che le società italiane effettuino una *due diligence* delle proprie controparti e/o dei propri clienti (in particolare se residenti in Crimea e a Sebastopoli) al fine di accertare, ove possibile, l'assenza di correlazioni con i soggetti indicati nel Regolamento (UE) n. 269/2014 e successive modificazioni e integrazioni. Analogo controllo dovrà essere effettuato dagli istituti finanziari in ottemperanza all'obbligo informativo di cui all'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 269/2014.

Si segnala, infine, che la normativa dell'Unione europea in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli è frequentemente sottoposta ad aggiornamenti e non si possono escludere futuri inasprimenti e/o estensioni dell'attuale regime sanzionatorio nel caso in cui la situazione politica in Ucraina dovesse ulteriormente aggravarsi; si consiglia pertanto di monitorare regolarmente l'evoluzione.

STUDIO LEGALE
PADOVAN

Foro Buonaparte 54
20121 Milano
Tel.: +39 02 4814994
Fax: +39 02 43981694

Fondato nel 2002 per iniziativa dell'avvocato Marco Padovan, lo Studio ha sede a Milano. I settori di attività principale sono il supporto a stazioni appaltanti e *general contractor* in appalti pubblici e privati e *major projects* infrastrutturali internazionali, il diritto del commercio internazionale e l'assistenza nelle operazioni di internazionalizzazione e nelle relazioni commerciali internazionali, i regimi di sanzioni ed embarghi commerciali internazionali, il diritto bancario e finanziario, il diritto commerciale e societario, il diritto tributario e attività di gestione societaria. Lo Studio vanta anche un gruppo di professionisti specificatamente dedicati all'attività contenziosa ordinaria ed arbitrale.

Inter alia, lo Studio Legale Padovan presta, su base continuativa, un'attività di consulenza legale personalizzata a favore sia di imprese italiane che già operano in Iran sia di quelle intenzionate ad operarvi. In particolare, lo Studio vanta una significativa esperienza nell'impostazione dell'attività di *due diligence* da porre in essere per una corretta operatività commerciale verso l'Iran, sotto i diversi profili della *due diligence* soggettiva (verifica della struttura di proprietà e di controllo dei clienti) e della *due diligence* oggettiva (identificazione delle caratteristiche tecniche dei prodotti e confronto con le liste di beni soggetti a restrizioni). Avvalendosi della collaborazione dei migliori esperti, anche tecnici, della materia *dual use*, lo Studio affianca abitualmente i propri clienti nelle procedure con le autorità competenti e gli organi preposti ai controlli.